

Informa quindi di aver partecipato ad importanti riunioni ministeriali tenute allo scopo di definire il rischio di guerra. In essi ha sostenuto validamente il punto di vista dell'Istituto, che ha prevalso per quanto concerne i contratti in corso, secondo le direttive approvate dal Consiglio.

Nei riguardi dei nuovi contratti si è proposto al Governo, con l'obbligatorietà della copertura del rischio di guerra, l'adozione di adeguati soprapremi in regime di mutualità.

Indipendentemente dalle decisioni superiori al riguardo, propone quindi speciali provvedimenti nei riguardi degli assicurati dell'Istituto.

=====

## II - MISURE DA ADOTTARE A FAVORE DEGLI ASSICURATI MOBILITATI-

Il Direttore Generale riferisce che in considerazione dello attuale stato di belligeranza, e in analogia ai provvedimenti adottati sia all'estero, nell'attuale guerra, che in Italia, durante la guerra 1915-1918 (vedi Decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917 n° 1675, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1917 n° 248), reputa opportuno, al fine di evitare la sospensione o la decadenza per mancato pagamento dei premi, delle polizze stipulate dai militari sotto le armi, proporre l'emanazione di particolari norme atte a facilitare il mantenimento in vigore dei contratti stessi.

Dette norme dovrebbero riguardare le facilitazioni da accordarsi sia nel pagamento dei premi, sia nella rimessa in vigore di quelle polizze che, nonostante tutto, dovessero rimanere sospese nei loro effetti.